



## FATTO

Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha promosso azione di responsabilità nei confronti del sig. C.C. per un danno, arrecato all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), quantificato in complessivi euro 1.190,50 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

A fondamento della domanda, il Procuratore regionale ha esposto quanto segue.

Con nota del 24 marzo 2016, la Procura della Repubblica di Cagliari ha trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei conti una comunicazione ex art. 129 c.p.p., con la quale ha riferito di aver esercitato l'azione penale (per i reati di cui all'art. 640, comma 2 c.p. e 55 quinquies, D.Lgs. n. 165/2001) nei confronti del Sig. C.C., dipendente dell'ASL n. 8 di Cagliari, il quale si sarebbe reiteratamente assentato dal luogo di lavoro senza giustificazione ed avrebbe parallelamente attestato falsamente la propria presenza in servizio, ottenendo in tal modo somme stipendiali non dovute.

Riferisce l'attore che i fatti ricostruiti tramite l'acquisizione degli atti del procedimento penale hanno consentito di appurare che il Sig. C.C., dipendente della ASL n. 8 di Cagliari con mansioni di autista di ambulanze, in servizio presso il presidio ospedaliero oncologico "A. Businco" di

Cagliari, si allontanava dalla sede di lavoro senza autorizzazione durante l'espletamento dei turni notturni (h. 21,00 - h. 7,00). Dopo aver timbrato il cartellino, si allontanava dall'ospedale per farvi ritorno l'indomani mattina al solo fine di timbrare il cartellino in uscita.

Tale comportamento, riscontrato dai militari della Guardia di Finanza, incaricati delle indagini penali a seguito di una segnalazione pervenuta da fonte confidenziale, è stato verificato nelle giornate lavorative del 26.01.2015, 27.01.2015, 06.2.2015, 07.02.2015, 08.3.2015, 09.3.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 11.04.2015 e 12.04.2015.

L'ammontare degli emolumenti stipendiali liquidati in suo favore per tali giornate è stato quantificato dall'amministrazione sanitaria in euro 595,25.

Con l'invito a dedurre il Procuratore regionale ha contestato al sig. C. tale danno, oltre a quello all'immagine dell'ente di appartenenza, quantificato in euro 1.190,50, per un totale quindi di euro 1.785,75.

Le difese dispiegate dal presunto responsabile nella fase dell'invito a dedurre non hanno indotto il Procuratore regionale a modificare il proprio avviso, salvo che per quanto attiene alla quantificazione del danno, di cui si dirà appresso. Pertanto è stato emesso l'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Secondo il Procuratore regionale, sarebbe dimostrato che il

Sig. C., in palese violazione degli obblighi di servizio, si sia allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro ed abbia artificiosamente alterato i sistemi di rilevazione automatici della propria presenza in servizio allo scopo di indurre in errore l'amministrazione di appartenenza e percepire il relativo trattamento stipendiale in assenza di prestazione lavorativa.

Il comportamento posto in essere rileva in sede penale e risulta assoggettato alla disciplina dell'art. 55 quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente alla data in cui si sono svolti i fatti.

Il danno all'immagine è stato quantificato, in via equitativa, in misura pari al doppio del danno diretto cagionato dal dipendente.

In sede di deduzioni, il Sig. C. non ha contestato gli accertamenti relativi alla propria assenza dal servizio, ma ha rappresentato di aver posto in essere i comportamenti illeciti a causa di una situazione familiare molto problematica, che lo avrebbe costretto ad assentarsi dal lavoro allo scopo di prestare assistenza alla moglie e ai figli. Le assenze sarebbero state in ogni caso portate a conoscenza dei colleghi presenti presso l'ospedale e sarebbero stati pertanto scongiurati rischi di disservizio. Ha dichiarato di aver prontamente provveduto a versare in favore dell'amministrazione di appartenenza le somme di denaro corrispondenti a quanto percepito

indebitamente (euro 595,25) ed ha dimostrato il relativo versamento tramite l'allegazione del bonifico bancario e del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a suo carico (in attesa di definizione del procedimento penale), nel quale viene dato atto del versamento.

Con riguardo al danno all'immagine ha eccepito che i fatti non avrebbero ancora formato oggetto di definitivo accertamento penale e che pertanto la contestazione sarebbe prematura. In via subordinata ha contestato la quantificazione dell'ammontare risarcitorio.

Il P.R., tenuto conto dell'intervenuta rifusione della somma di euro 595,25, ha riquantificato il danno in euro 1.190,50, mentre ha ritenuto che le restanti eccezioni difensive non potessero essere accolte, atteso che dalle allegazioni processuali emergerebbe inequivocabilmente il dato fattuale della reiterata falsa attestazione della presenza di servizio del dipendente e che da tale evidenza scaturisce l'applicazione della norma prevista dall'art. 55 quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, che prevede espressamente, senza pregiudizialità penale, il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Con riguardo alla quantificazione dell'ammontare risarcitorio compiuta in via equitativa ex art. 1226 c.c. - in misura pari al doppio degli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti

- non sussisterebbero ragioni per una sua riduzione, atteso che la vicenda illecita ha denotato, da parte del Sig. C., sprezzo dei doveri di lealtà e fedeltà che per primi informano lo status del dipendente pubblico e che, come tale, ha forza lesiva dell'immagine dell'ente di appartenenza e della pubblica amministrazione sia all'interno di essa - nei confronti in particolare di chi agisce in suo nome e nel suo interesse rispettando i principi e le norme di comportamento - sia all'esterno di essa, anche in ragione della risonanza che il fatto ha avuto in ambito giudiziario penale.

Il convenuto si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Marco Fausto PIRAS, il quale, dopo aver sostanzialmente ribadito le difese dispiegate in sede di invito, ha chiesto, in via principale che, acquisito il parere concorde del Pubblico ministero, il procedimento venga definito con il rito abbreviato mediante il pagamento della somma di € 579,00; in via secondaria che la Corte dei conti adita, valutati i fatti, concluda per la non sussistenza di una responsabilità erariale; in ulteriore subordine, affermata la responsabilità del convenuto, ridetermini il danno all'immagine causato all'Amministrazione.

La Sezione, con decreto emesso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rito abbreviato, avendo ritenuto che la fattispecie rientrasse tra le ipotesi escluse dall'applicazione del rito abbreviato dal

comma 4 dell'art. 130 c.g.c., trattandosi di danno all'immagine connesso a danno derivante da "doloso arricchimento del danneggiante" (non potendosi dare rilievo, in senso contrario, al venir meno di tale arricchimento, successivamente alla condotta illecita, conseguente alla restituzione delle retribuzioni indebitamente percepite da parte del convenuto) e avendo parimenti ritenuto, sia pure ad un esame sommario, che la prospettazione dell'attore circa la natura dolosa della condotta fosse ampiamente verosimile, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa circa la natura meramente colposa della condotta stessa.

Nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2018, il Pubblico ministero ha confermato integralmente le conclusioni formulate in atto di citazione, opponendosi a qualsiasi riduzione del danno. L'Avvocato ANNIS ha confermato le conclusioni scritte, osservando che il fatto contestato al C. non ha avuto rilevanza mediatica.

## DIRITTO

Preliminarmente, va rilevato che non sussiste nel caso in esame alcuna pregiudizialità penale.

È noto che, in generale, il danno all'immagine dell'amministrazione recato da un soggetto in rapporto di servizio con essa può essere oggetto di azione di responsabilità da parte del Pubblico ministero contabile quando detto danno sia la conseguenza di un delitto contro

la P.A. accertato con sentenza irrevocabile di condanna emessa dal giudice penale (art. 30-ter D.L. n. 78/2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 102/2009 e s.m.).

Tuttavia, la fattispecie in esame costituisce eccezione alla regola generale.

Come affermato (in coerenza con pacifica giurisprudenza di questa Corte) da Sezione seconda centrale d'appello, n. 662 del 4 ottobre 2017, “ ... *la fattispecie contemplata dall'art. 55 quinquies, D.lgs. n. 165/2001, [presenta] indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del danno all'immagine, dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i.*

*Il richiamato art. 55 quinquies rappresenta, infatti, una specifica previsione volta a sanzionare la particolare fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, tanto da ricollegare ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione.*

*Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all'art.17, comma ter, del decreto legge n. 78/09, non essendo a tal fine infatti richiesto alcun accertamento, con sentenza definitiva, in ordine a talune tipizzate fattispecie delittuose lesive dell'immagine.*

*Del resto, che con la norma in rassegna il legislatore abbia voluto prescindere, ai fini della punibilità erariale della fattispecie in esame, da*

*un previo pronunciamento sulla responsabilità penale, è chiaramente dimostrato dall'inciso contenuto nel secondo comma dell'art. 55 quinquies, a tenore del quale si può procedere all'applicazione della norma " ... ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni...".*

*In altri termini, il legislatore ha inteso prevedere un diverso e più rigoroso trattamento contro il fenomeno dell'assenteismo pubblico, fissando espressamente il principio per cui le condotte cosiddette assenteistiche sono causa di lesione all'immagine della P.A."*

Tanto premesso, la domanda è da giudicare fondata.

Come detto in narrativa, il convenuto non contesta i fatti posti a fondamento della domanda. Deve quindi darsi per dimostrato, ai sensi dell'art. 95, comma 1 c.g.c. (principio di non contestazione), che il C. si sia assentato dal servizio nei giorni indicati in citazione, attestando fraudolentemente la propria presenza con le modalità ivi specificate.

Gli argomenti portati dalla difesa per escludere o limitare la responsabilità per il conseguente danno recato all'immagine dell'amministrazione di appartenenza non sono condivisibili. Per quanto concerne l'elemento psicologico, non può esservi dubbio sulla consistenza dolosa della condotta del convenuto.

Questi era, ed è anche adesso (come dimostrato dall'avvenuta rifusione delle retribuzioni percepite), pienamente consapevole dell'illiceità del comportamento

tenuto. Le ragioni addotte per l'allontanamento dalla sede di lavoro atterrebbero, semmai, alla sussistenza di uno stato di necessità che costituirebbe una causa di giustificazione idonea ad escludere l'illiceità della condotta.

Ma anche riguardata sotto tale diverso profilo, la tesi difensiva non convince.

Va intanto osservato che la situazione di grave disagio familiare quale quella rappresentata dalla difesa avrebbe comunque consentito al convenuto di assentarsi legittimamente dal lavoro attraverso le soluzioni previste dall'ordinamento in siffatte ipotesi (si pensi al congedo straordinario, all'aspettativa per motivi di famiglia o, in situazioni contingenti, ai permessi brevi, ecc..).

Peraltro, le modalità con le quali il C. si è assentato dal lavoro nelle giornate indicate dall'attore (sistematicamente, egli si è allontanato subito dopo aver timbrato l'ingresso ed è rientrato poco prima del termine dell'orario di servizio al solo scopo di timbrare in uscita) non sembrano certo sintomatiche di situazioni in cui si fosse presentata l'improvvisa (e imprevista) necessità per l'interessato di fare ritorno alla propria abitazione.

In sostanza, pur a non voler dubitare della veridicità del contesto familiare del convenuto, si tratterebbe, come detto, di situazioni che avrebbero potuto e dovuto trovare soluzione nell'ambito dell'ordinamento.

Per quanto concerne, infine, la sussistenza e l'entità del danno, non può dubitarsi, secondo un ragionamento presuntivo, ma fondato sull'id quod plerumque accidit, che la vicenda abbia realmente comportato effetti negativi sull'immagine dell'amministrazione, sebbene non risulti che i mezzi di informazione ne abbiano dato notizia. È infatti notorio, come affermato dal Pubblico ministero in citazione, che una qualche diffusione di essa sia necessariamente avvenuta, sia all'interno dell'amministrazione, sia all'esterno, in conseguenza dell'apertura del procedimento penale, e che ne sia derivata una seria compromissione dell'immagine dell'amministrazione, tanto più rilevante se si considera che il convenuto era addetto alla guida delle ambulanze ed era quindi preposto ad un servizio ritenuto dall'opinione pubblica di essenziale rilevanza nell'ambito dell'assistenza sanitaria.

Con riguardo alla quantificazione del danno, la misura indicata in citazione appare congrua, anche alla luce del criterio (pur non direttamente applicabile nella fattispecie) posto dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, secondo cui *“nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore*

*patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.*

Peraltro, in via equitativa, la Sezione ritiene che l'importo in questione possa essere considerato comprensivo della rivalutazione monetaria.

Vanno altresì posti a carico del convenuto gli interessi in misura legale, calcolati sulla suddetta somma a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna C.C. al pagamento, in favore dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), della somma di euro 1.190,50 (euro millecentonovanta e cinquanta centesimi), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.

Condanna il suddetto convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza, si liquidano in euro 365,57

(diconsieurotrecentosessantacinque/57).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2018.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Marco CANU

IL PRESIDENTE

f.to Angela SILVERI

Depositata in Segreteria il 11 maggio 2018.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano